CAMERA DEI DEPUTATI N. 2671-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE **BURATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

nella seduta del 24 aprile 1952

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952

Presentata alla Presidenza il 13 maggio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge 2671 che propone l'ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952 è stato oggetto di largo e profondo esame da parte della IX Commissione Agricoltura. Assegnato in sede legislativa ebbe ampia discussione, ma la richiesta avanzata dai commissari socialcomunisti, suffragata da numero legale di firme, ottenne il rinvio in Aula.

La discussione che ne seguì in sede referente confermò la opportunità e l'urgenza che tale disegno, ottenendo l'approvazione del Parlamento, diventasse legge operante in tempo utile per funzionare sin dall'inizio della trebbiatura del grano di imminente raccolto.

Le conseguenze lamentate nella decorsa campagna granaria, per il ritardo con cui

entrò in funzione la legge 10 luglio 1951, n. 541, sono note a tutti e pensiamo che non giovi ripeterle.

Le norme che attualmente regolano la materia si riassumono così: con la chiusura delle operazioni di ammasso del grano, avvenuta il 30 novembre 1951, si è praticamente esaurita l'efficacia applicativa della legge 10 luglio 1951, n. 541, che prevedeva l'ammasso per contingente. Di conseguenza ora tutta la materia è regolata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, recentemente ratificato con la legge 11 febbraio 1952, n. 69, con cui si prevede l'ammasso totale della produzione, con tutte le conseguenze delle sanzioni disciplinari in essa contenute.

Ben si comprende pertanto, onorevoli Colleghi, come la Commissione, nella sua maggioranza esprimendosi in senso favorevole, invochi la rapida approvazione del disegno di legge in esame, tanto più che i risultati conseguiti nella decorsa campagna granaria ci portano a constatazioni di grande soddisfazione, avendo l'ammasso per contingente raggiunto in pieno gli obiettivi previsti che si possono riassumere in questo precipuamente: contro 15.755.000 quintali previsti se ne ammassarono 15.839.400.

Il prezzo di ammasso previsto appena entrata in funzione la legge operò da correttivo anche al prezzo del mercato libero, e per tutto il corso dei conferimenti l'allineamento fu regolare e costante, portando un notevole beneficio ai produttori anche per le quote non contingentate ed esitate sul mercato. Le scorte così importanti di grano che il Governo andò prudentemente e sagacemente a costituire, sia con l'ammasso sia con le importazioni, costituirono tale massa di manovra a disposizione del Ministero dell'agricoltura da rendere vani e sterili tutti i tentativi che la speculazione, gli avvenimenti politici ed economico-finanziari e le mancate o ritardate consegne per merce acquistata all'estero avrebbero potuto giocare sia in danno del produttore sia in danno del consumatore.

La scorta di circa 10 milioni di quintali giacenti nei nostri silos e l'ammasso di un certo contingente della produzione 1952 ci dovrebbero rendere tranquilli anche per l'avvenire; pure più tranquillo il consumatore da qualunque sorpresa di altalena del prezzo dell'alimento primo, il pane; le varie prove raggiunte nella corrente campagna ci hanno dimostrato che, se aumenti vi furono sul prezzo, furono determinati da altri fattori non certo imputabili al mancato o carente rifornimento all'alimentazione o tanto meno da maggiori oneri pagati ai produttori del grano.

È evidente che lo strumento più efficace atto a dominare questa materia sarà il giusto prezzo del grano, che deve soddisfare economicamente la produzione al fine di incoraggiare non tanto la maggiore quanto la migliore coltivazione, onde avviare la nostra agricoltura verso quella possibilità di autosufficienza che la terra nostra e i nostri agricoltori a buona ragione si ritiene sieno in grado di assicurarci.

Questa del prezzo, si è ritenuto dalla Commissione non sia materia di propria competenza riconoscendo quali altri infiniti problemi siano ad essa collegati; ma come elemento precipuo la IX Commissione ritiene fondamentale la fissazione delle norme istitutive dell'ammasso per contingente per il grano raccolto 1952, che, come detto, si è dimostrato lo strumento più idoneo, così come congegnato, per difendere sia il produttore sia il consumatore, e che non a torto molti paesi d'Europa ci invidiano.

BURATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

L'ammasso del frumento di produzione nazionale, del racolto 1952, sarà effettuato per contingente, anziché per la totalità del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con modificazioni con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.

Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 2.

Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.